



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 25 giugno 2018
(OR. en)**

**7663/18
ADD 1 DCL 1**

**WTO 55
SERVICES 11
FDI 11
COASI 73**

DECLASSIFICAZIONE

del documento: 7663/18 ADD 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 8 maggio 2018

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Direttive di negoziato in merito a un accordo di libero scambio con l'Australia

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 maggio 2018
(OR. en)

7663/18
ADD 1

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

WTO 55
SERVICES 11
FDI 11
COASI 73

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Direttive di negoziato in merito a un accordo di libero scambio con l'Australia

A seguito della discussione tenutasi in seno al Coreper l'8 maggio 2018, si allegano per le delegazioni le direttive di negoziato in merito a un accordo di libero scambio con l'Australia, in vista della loro adozione da parte del Consiglio "Affari esteri" (Commercio) del 22 maggio 2018.

DECLASSIFIED

**DIRETTIVE DI NEGOZIATO IN MERITO A UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
CON L'AUSTRALIA**

A. NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni inerenti esclusivamente a settori correlati al commercio e agli investimenti diretti all'estero, applicabili tra le parti.

L'accordo dovrebbe essere ambizioso, esaustivo e pienamente coerente con le norme e gli obblighi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi tenendo conto degli impegni nell'ambito dell'OMC. L'accordo dovrebbe proporsi un livello di ambizione elevato che vada al di là degli attuali impegni nell'ambito dell'OMC.

L'accordo dovrebbe essere finalizzato alla progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e investimenti diretti all'estero. Esso conterrà norme dettagliate in merito ad altri settori attinenti al commercio, precisati in appresso, allo scopo di promuovere, agevolare o disciplinare tali scambi e investimenti diretti all'estero. Tutti gli impegni che discendono dall'accordo sono assunti nell'intento di produrre un effetto diretto e immediato sul commercio e, se del caso, nell'ambito di applicazione delle norme comuni dell'UE. Tutti gli elementi saranno negoziati in parallelo e formeranno parte di un unico sforzo in modo da garantire un risultato equilibrato tra la soppressione dei dazi, l'eliminazione di inutili ostacoli normativi agli scambi e il miglioramento normativo, conseguendo un risultato consistente in ciascuno dei tre elementi nonché un'efficace apertura dei reciproci mercati.

L'accordo dovrebbe comprendere obblighi unicamente in settori che rientrano nelle competenze di tutte le pertinenti autorità e gli enti di entrambe le parti dell'accordo.

L'accordo dovrebbe assicurare che tutti i livelli amministrativi, fra cui le autorità decentrate e gli enti connessi, rispettino effettivamente le disposizioni in esso contenute.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

L'accordo riconoscerà che lo sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo primario delle parti le quali mireranno ad assicurare e agevolare il rispetto degli accordi e delle norme internazionali concernenti l'ambiente e il lavoro. L'accordo dovrebbe anche contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile e di valori dell'UE più generali, anche mediante l'inclusione di disposizioni connesse a questioni commerciali in materia di lavoro e ambiente, anche attraverso la responsabilità sociale delle imprese, la governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste, gli investimenti responsabili nell'agricoltura e la trasparenza. Riguardo a tali misure, è opportuno tenere conto dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti dell'accordo, anche introducendo un capitolo specifico su commercio e sviluppo sostenibile che copra questioni sia sociali sia ambientali.

L'incidenza economica, ambientale e sociale (compreso sulle donne) delle disposizioni dell'accordo relative al commercio e agli investimenti dovrebbe essere esaminata mediante una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) indipendente condotta parallelamente ai negoziati. La Commissione dovrebbe garantire che la SIA si svolga nell'ambito di un dialogo regolare con tutte le parti interessate della società civile. La SIA dovrebbe essere completata prima della sigla dell'accordo e le sue conclusioni dovrebbero essere prese in considerazione durante il processo negoziale. I suoi obiettivi sarebbero: a) chiarire i probabili effetti dell'accordo sullo sviluppo sostenibile e il clima, e il suo impatto potenziale in altri paesi, in particolare i paesi meno sviluppati, e, ove pertinente, i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche, e b) proporre misure per massimizzare gli effetti positivi dell'accordo e scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi.

B. CONTENUTO PROPOSTO DELL'ACCORDO

Preambolo, principi generali

Il preambolo dovrebbe ricordare che il partenariato con l'Australia è basato su principi e valori comuni, come rispecchiato dall'accordo quadro UE-Australia. L'accordo dovrebbe iscriversi nel contesto istituzionale e di relazioni politiche generale delineato nell'accordo quadro¹.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016JC0051>

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

In vista della liberalizzazione degli scambi e degli investimenti diretti all'estero bilaterali, l'accordo dovrebbe richiamarsi, tra l'altro:

- ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE;
- all'impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e al contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali e ambientali, compresi lo sviluppo economico, la riduzione della povertà, la piena occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, la tutela e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
- all'impegno delle parti al pieno rispetto dei diritti e degli obblighi loro derivanti dall'appartenenza all'OMC;
- all'impegno delle parti a promuovere il benessere dei consumatori tramite politiche volte a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di benessere economico;
- all'impegno delle parti a evitare e rimuovere gli ostacoli non tariffari al commercio e agli investimenti diretti all'estero;
- al diritto di regolamentare l'attività economica a fini di interesse pubblico, conformemente agli obblighi internazionali, allo scopo di perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico quali la protezione e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela dei dati e della privacy e la promozione e la tutela della diversità culturale;
- all'obiettivo secondo cui l'accordo dovrebbe definire un nuovo quadro per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto ai fini dello sviluppo del commercio e degli investimenti diretti all'estero;
- all'obiettivo condiviso dalle parti di tenere conto delle particolari sfide che le piccole e medie imprese (PMI) devono affrontare nel contribuire allo sviluppo del commercio e degli investimenti diretti all'estero;

- all'impegno delle parti di comunicare con tutti i pertinenti portatori di interessi della società civile, fra cui il settore privato, i sindacati e altre organizzazioni non governative.

Obiettivi

L'accordo dovrebbe confermare l'obiettivo comune di una progressiva e reciproca liberalizzazione sostanzialmente di tutti gli scambi di beni e servizi e degli investimenti diretti all'estero, nel pieno rispetto delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

L'accordo dovrebbe assicurare un livello elevato di accesso al mercato degli appalti pubblici, promuovere i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, comprese le indicazioni geografiche, oltre che rafforzare il dialogo e la cooperazione in ambito tecnico e normativo.

L'accordo dovrebbe riconoscere che lo sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo generale delle parti e dovrebbe garantire e facilitare il rispetto degli accordi e delle norme internazionali in campo ambientale e sociale al fine di promuovere gli scambi. In tutto l'accordo è opportuno tenere conto dello sviluppo sostenibile, nel senso di uno sviluppo economico in linea con le problematiche ambientali e sociali. L'accordo dovrebbe scongiurare che le parti incoraggino gli scambi o gli investimenti diretti all'estero tramite l'attenuazione delle norme e della legislazione interna in materia ambientale, del lavoro o della salute e sicurezza sul lavoro oppure tramite un allentamento delle norme fondamentali sul lavoro o di normative volte a tutelare e a promuovere la diversità culturale.

Scambi di beni

Dazi sulle importazioni e sulle esportazioni e misure non tariffarie

Lo scopo dell'accordo è assicurare il livello più elevato possibile di liberalizzazione degli scambi.

L'accordo dovrebbe riguardare sostanzialmente tutti gli scambi di beni tra le parti. All'atto dell'entrata in vigore dell'accordo dovrebbero essere soppressi i dazi per la maggior parte delle voci tariffarie.

Scopo dell'accordo dovrebbe essere lo smantellamento per entrambe le parti dei dazi all'importazione e degli oneri aventi un effetto equivalente, di norma entro sette anni. Le eccezioni dovrebbero essere ridotte al minimo e disposizioni specifiche dovrebbero riguardare i prodotti più sensibili, disposizioni che dovrebbero essere negoziate al più preciso livello di dettaglio. Ad esempio, per alcuni prodotti agricoli andrebbe considerata una liberalizzazione parziale, come contingenti tariffari o periodi transitori più lunghi o altre disposizioni, tenendo conto, tra l'altro, delle problematiche specifiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei risultati di altri accordi commerciali.

I negoziati sulle riduzioni tariffarie dovrebbero svolgersi sulla base dei dazi applicati dall'UE erga omnes alla data dell'avvio dei negoziati e dei dazi applicati dall'Australia erga omnes alla data dell'avvio dei negoziati.

Tutti i dazi doganali o le tasse all'esportazione, così come qualsiasi misura di effetto equivalente, dovrebbero essere proibiti e non ne dovrebbero essere introdotti di nuovi.

L'accordo dovrebbe vietare qualsiasi divieto o restrizione al commercio fra le parti, comprese restrizioni quantitative o obblighi di autorizzazione, non giustificati dalle specifiche eccezioni di cui in appresso, e dovrebbe contenere discipline rafforzate sulle licenze all'importazione e all'esportazione, sui prodotti riparati, sui trasbordi, sui prodotti rifabbricati e sui marchi di origine.

Norme in materia di origine

Le norme in materia di origine e le disposizioni sulla cooperazione amministrativa dovrebbero facilitare gli scambi ed essere più semplici, oltre a tenere conto delle norme di origine preferenziali standard dell'UE e dei suoi interessi.

Misure antifrode

Una clausola dell'accordo relativa a un approfondimento della cooperazione amministrativa dovrebbe delineare le procedure e le appropriate misure che le parti possono adottare qualora fossero constatate carenze nella cooperazione amministrativa in ambito doganale, frodi o irregolarità.

Gestione degli errori amministrativi

Dovrebbero altresì essere incluse disposizioni per esaminare congiuntamente la possibilità di adottare misure appropriate in caso di errori commessi dalle autorità competenti in sede di applicazione delle norme di origine preferenziali.

Dogane e facilitazione degli scambi

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni volte a facilitare gli scambi tra le parti pur assicurando controlli efficaci. A tal fine l'accordo dovrebbe includere impegni circa il rispetto delle norme, delle prescrizioni, delle formalità e delle procedure delle parti in relazione alle importazioni, alle esportazioni e al transito; si tratta di impegni ambiziosi che vanno oltre l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC.

L'accordo dovrebbe promuovere l'efficace attuazione e applicazione delle norme e degli standard internazionali nel settore doganale e di altre procedure connesse al commercio, tra cui le disposizioni dell'OMC, l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC e gli strumenti dell'Organizzazione mondiale delle dogane e la convenzione di Kyoto riveduta.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni volte a promuovere lo scambio di migliori pratiche e di esperienze in relazione a settori particolari di reciproco interesse. Tali settori possono includere aspetti quali la modernizzazione e la semplificazione delle norme e delle procedure, la documentazione standardizzata, la classificazione tariffaria, la trasparenza, il riconoscimento reciproco e la collaborazione tra agenzie.

L'accordo dovrebbe promuovere la convergenza nell'agevolazione degli scambi facendo leva sull'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC e su altri pertinenti strumenti e standard internazionali a seconda dei casi.

L'accordo dovrebbe promuovere un'efficace ed efficiente tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali per tutti i prodotti sottoposti a controllo doganale.

Nell'assicurare condizioni di parità per tutti gli operatori economici, l'accordo dovrebbe tenere conto, nelle sue disposizioni sull'agevolazione degli scambi, delle sfide che le PMI devono affrontare.

L'accordo dovrebbe prefiggersi la stesura di un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale avente per oggetto l'assistenza in sede di indagini antifrode (compresa l'assistenza su richiesta, l'assistenza spontanea e la riservatezza).

Ostacoli non tariffari

L'accordo riguarda questioni normative connesse al commercio e gli ostacoli non tariffari. Dovrebbe essere data la precedenza alle disposizioni e alle procedure da includere per assicurare la soppressione degli ostacoli non tariffari al commercio ingiustificati. L'accordo dovrebbe inoltre prevedere procedure appropriate per evitare l'insorgere in futuro di nuove barriere non tariffarie e di altri ostacoli non necessari agli scambi, anche mediante la trasparenza delle pertinenti normative. L'accordo dovrebbe trattare anche aspetti di localizzazione.

Ostacoli non tariffari specifici per prodotto dovrebbero essere soppressi su una base di richiesta e offerta, parallelamente a scambi su concessioni tariffarie. In considerazione della pertinenza della promozione degli obiettivi dell'accordo e al fine di accrescere l'accesso al mercato a un livello superiore a quello realizzato mediante norme orizzontali, l'accordo dovrebbe includere impegni specifici per settore sugli ostacoli non tariffari, connessi, tra l'altro, ai beni che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell'ambiente, nonché in altri settori di reciproco interesse.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in merito alle imprese commerciali di Stato, valutando ogni possibile distorsione della concorrenza e gli ostacoli al commercio che ne potrebbero derivare.

Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità

Oltre a confermare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, le parti dovrebbero anche stabilire prescrizioni più ambiziose basate su tali disposizioni e destinate a integrarle al fine di facilitare l'accesso ai reciproci mercati.

L'accordo dovrebbe contenere una serie di principi generali (quali la proporzionalità, l'esclusione di restrizioni indebite, la trasparenza e la non discriminazione), nonché disposizioni basate sulle norme dell'OMC e che integrano tali norme. Tra l'altro, tra gli obiettivi dovrebbero rientrare l'aumento della trasparenza, la promozione di buone pratiche di regolamentazione, l'adozione di pertinenti norme internazionali, la ricerca della compatibilità e della convergenza delle prescrizioni tecniche sulla base di norme internazionali, la razionalizzazione delle prescrizioni in tema di prove e certificazioni attraverso, ad esempio, l'applicazione alla valutazione di conformità di un approccio basato sul rischio (compresa l'applicazione dell'autocertificazione nei settori in cui ciò è possibile e appropriato) e l'attuazione di disposizioni finalizzate alla compatibilità delle prescrizioni in tema di prove in diversi settori prioritari e alla promozione dell'uso dell'accreditamento.

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni volte a migliorare la divulgazione di informazioni agli importatori e agli esportatori.

I negoziati dovrebbero riguardare la relazione tra l'accordo e l'attuale accordo di riconoscimento reciproco nell'intento di migliorarne l'applicazione e di assicurare una collaborazione più efficiente.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Misure sanitarie e fitosanitarie

Le parti dovrebbero far leva sull'accordo dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, andando anche oltre tale accordo, nell'intento di facilitare l'accesso al mercato dell'altra parte pur tutelando la vita e la salute delle persone, delle piante e degli animali. Tenuto conto rispettivamente delle regolamentazioni internazionali dell'IPPC (Convenzione internazionale per la protezione delle piante), dell'OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e del Codex alimentarius, il capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dovrebbe comprendere temi quali la trasparenza e la non discriminazione, le modalità per evitare i ritardi ingiustificati, l'armonizzazione, il riconoscimento dell'equivalenza e di misure alternative, il riconoscimento dello status delle parti per quanto riguarda le malattie e i parassiti e la regionalizzazione, le procedure di controllo, ispezione e omologazione, gli audit, la certificazione, i controlli all'importazione, le misure di emergenza, il riconoscimento degli stabilimenti senza ispezione preventiva, il proseguimento dell'applicazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione a livello UE (entità unica), la cooperazione in ambito normativo, l'aumento della collaborazione per quanto concerne la resistenza antimicrobica e la creazione di un meccanismo per affrontare tempestivamente specifici problemi commerciali in relazione alle misure sanitarie e fitosanitarie.

I prodotti esportati da una parte soddisfano le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili della parte che li importa.

Qualsiasi restrizione ingiustificata al commercio di prodotti agricoli dell'UE, dovuta a per motivi sanitari e fitosanitari, dovrebbe essere discussa in parallelo ai negoziati per un accordo di libero scambio.

I negoziati dovrebbero rispettare le disposizioni delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 20 febbraio 1995 (documento 4976/95 del Consiglio).

L'accordo non osta in alcun modo all'applicazione del principio di precauzione nell'UE quale previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Benessere degli animali

L'accordo promuove il proseguimento della cooperazione e degli scambi sul benessere degli animali al fine di valutare, tra l'altro, possibili impegni in merito all'equivalenza tra le parti riguardo tale tema.

Le norme dell'UE in materia di benessere degli animali dovrebbero servire come base per i negoziati.

Salvaguardia

L'accordo dovrebbe includere una clausola su misure di salvaguardia in cui è stabilito che ciascuna delle parti può adottare misure appropriate conformemente all'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994 o all'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. L'accordo dovrebbe anche prevedere consultazioni supplementari e assicurarsi che dette misure di salvaguardia producano le minori distorsioni possibili sugli scambi bilaterali.

Al fine di massimizzare gli impegni in materia di liberalizzazione e di assicurare la necessaria protezione tenendo conto delle specificità di settori sensibili, l'accordo dovrebbe contenere in linea di principio una clausola di salvaguardia bilaterale in base alla quale ciascuna delle parti può eliminare, in tutto o in parte, preferenze allorché le importazioni di un prodotto dell'altra parte aumentino fino a un volume tale e in base a condizioni tali da recare o rischiare di recare grave pregiudizio alla sua industria interna.

Misure antidumping e misure compensative

L'accordo dovrebbe contenere una clausola in materia di misure antidumping e compensative in cui è stabilito che ciascuna delle parti può adottare idonee iniziative a fronte di situazioni di dumping e/o di sovvenzioni compensative conformemente all'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

L'accordo dovrebbe inoltre integrare gli impegni che vanno oltre le regole OMC in questo settore, in linea con le regole dell'UE e con accordi precedenti, ad esempio in materia di trasparenza, esame dell'interesse pubblico, regola dell'applicazione del dazio inferiore.

L'accordo dovrebbe riconoscere che le erogazioni nell'ambito della "scatola verde" non sono distorsive del commercio e, in linea di principio, non dovrebbero pertanto essere oggetto di misure antidumping e antisovvenzioni.

Scambi di servizi, investimenti diretti all'estero e commercio digitale

Conformemente all'articolo V del GATS, l'accordo dovrebbe avere una rilevante copertura settoriale e una copertura completa di tutte le modalità di fornitura. Dall'ambito di applicazione dell'accordo non dovrebbe essere prevista a priori alcuna esclusione, salvo quella dei servizi audiovisivi. I servizi forniti nell'esercizio dell'autorità governativa quali definiti dall'articolo I-3 del GATS sono esclusi dai negoziati. I negoziati dovrebbero perseguire la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda la sede grazie all'eliminazione delle restrizioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale, al di là degli impegni delle parti nell'ambito dell'OMC e delle offerte presentate nel contesto dei negoziati dell'accordo sugli scambi di servizi. L'accordo dovrebbe includere norme riguardanti prescrizioni in materia di prestazioni in relazione agli investimenti diretti all'estero.

L'accordo dovrebbe contenere inoltre discipline normative. A tal fine i negoziati dovrebbero comprendere temi quali:

- disposizioni normative sulla trasparenza;
- quadro per il riconoscimento reciproco delle qualifiche, licenze o certificazioni concesse in relazione alla fornitura di servizi, comprese le qualifiche professionali;
- disposizioni orizzontali sulle normative nazionali, come quelle che garantiscono l'imparzialità e il giusto processo riguardo agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche; e
- disposizioni normative per settori specifici compresi in particolare i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari, i servizi di consegna e i servizi di trasporto marittimo internazionale.

Nel contesto della sempre maggiore digitalizzazione del commercio, dai negoziati dovrebbero scaturire norme sul commercio elettronico e sui flussi di dati transfrontalieri, sulla protezione dei consumatori nell'ambiente online, sui servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica, sull'accesso aperto a internet, sulle comunicazioni di commercializzazione diretta non richieste, sul miglioramento delle condizioni per il roaming internazionale e sull'eliminazione degli obblighi non giustificati di localizzazione dei dati, senza che le negoziazioni includano o interessino le norme UE di tutela dei dati personali e fatta salva la normativa UE.

L'accordo non dovrebbe precludere l'applicazione di eccezioni per la fornitura di servizi che siano giustificabili conformemente alle norme pertinenti dell'OMC (articoli XIV e XIV bis del GATS).

L'accordo può comprendere impegni procedurali sull'ingresso e sul soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali ai sensi degli impegni delle parti di cui al Modo 4. Nessuna disposizione dell'accordo dovrebbe tuttavia impedire alle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni nazionali in merito all'ingresso e al soggiorno purché ciò non elimini né pregiudichi i benefici derivanti dall'accordo. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari e le prescrizioni vigenti nell'UE in materia di condizioni di lavoro e di diritti dei lavoratori.

L'accordo dovrebbe riaffermare che non impedisce all'UE, ai suoi Stati membri e alle rispettive autorità nazionali, regionali e locali di regolamentare l'attività economica a fini di pubblico interesse, per perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico quali la protezione e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela dei dati e della privacy e la promozione e la tutela della diversità culturale. L'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE dovrebbe essere tutelata conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, tenendo conto delle riserve dell'UE in questo campo, compreso il GATS.

Movimento dei capitali e pagamenti

L'accordo dovrebbe prefiggersi l'eliminazione delle restrizioni agli attuali pagamenti e movimenti dei capitali in relazione alle transazioni liberalizzate in virtù dell'accordo e comprendere una clausola di sospensione. Dovrebbe includere disposizioni di salvaguardia e di esclusione (ad esempio in merito alla bilancia dei pagamenti e all'unione economica e monetaria dell'Unione) che dovrebbero essere conformi alle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei capitali.

Diritti di proprietà intellettuale

L'accordo dovrebbe integrare, fondarsi e andare oltre le attuali norme dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), volto ad assicurare un livello più elevato, ma anche adeguato ed efficace, di protezione e di osservanza di tutte le forme dei diritti di proprietà intellettuale.

Il capitolo dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe comprendere aspetti quali il diritto d'autore e i diritti correlati, i diritti relativi ai marchi, ai disegni industriali, ai brevetti, alla privativa per ritrovati vegetali, alla protezione delle informazioni riservate compresi i segreti commerciali, alle indicazioni geografiche e controlli più rigorosi sul rispetto di tali diritti. L'accordo dovrebbe mirare a rendere più efficaci i controlli sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche nell'ambiente digitale e alle frontiere (anche riguardo alle esportazioni).

L'accordo dovrebbe istituire opportuni meccanismi di cooperazione tra le parti per sostenere l'applicazione del capitolo dei diritti di proprietà intellettuale, oltre che un dialogo regolare in materia di proprietà intellettuale al fine di promuovere lo scambio di informazioni sui progressi legislativi delle parti, lo scambio di esperienze sull'osservanza delle norme e la consultazione in relazione ai paesi terzi.

Indicazioni geografiche

L'accordo dovrebbe assicurare la protezione diretta e l'effettivo riconoscimento mediante l'approvazione di un elenco di indicazioni geografiche (vini, alcolici, prodotti agricoli e alimentari), con un livello di protezione elevato sulla base dell'articolo 23 dell'accordo TRIPS, comprese l'evocazione, la migliore osservanza (anche amministrativa/ex officio) delle disposizioni in materia, la coesistenza con marchi anteriori in buona fede, la protezione contro la successiva genericità e disposizioni sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche. Dovrebbero essere prese in considerazione le questioni concernenti singoli diritti anteriori, ad esempio in relazione a ritrovati vegetali, marchi, usi generici o altri impieghi anteriori legittimi, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti. I negoziati dovrebbero includere inoltre disposizioni in materia di protezione delle indicazioni geografiche sui mercati dei paesi terzi.

Tutte le indicazioni geografiche elencate nell'accordo dovrebbero essere efficacemente protette dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

I negoziati dovrebbero affrontare il tema della relazione tra l'accordo e il vigente accordo in materia di vini tra UE e Australia.

Appalti pubblici

L'accordo mira a un ampio e migliore accesso reciproco al mercato delle commesse pubbliche che vada oltre le offerte formulate dall'Australia nell'atto di adesione all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. Ciò dovrebbe includere una copertura ampia degli appalti a tutti i livelli della pubblica amministrazione (tra cui quello nazionale e decentrato), inclusi il settore dei servizi di utilità, le imprese di Stato e le imprese con diritti speciali o esclusivi e gli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici. In tal modo le parti riconoscono le particolarità e la sensibilità dei rispettivi contesti degli appalti pubblici. L'accordo dovrebbe prendere in considerazione anche la copertura di impegni di partenariato tra settore pubblico e privato/concessioni in linea con la rispettiva legislazione in materia. Il trattamento nazionale dovrebbe garantire un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai fornitori o ai prestatori di servizi stabiliti in loco.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Gli impegni procedurali dovrebbero essere basati su norme, procedure e prescrizioni stabilite ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. In particolare gli impegni dovrebbero offrire garanzie di legalità (compreso un efficace meccanismo di ricorso), la trasparenza negli appalti considerati, l'uso di mezzi elettronici, l'eliminazione dell'obbligo di contenuto locale o di produzione locale e l'autorizzazione all'inclusione di norme non discriminatorie relative a considerazioni di tipo ambientale e sociale nelle procedure di appalto. Dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a un linguaggio specifico per assicurare la trasparenza in modo da garantire la chiarezza in merito alle norme applicabili e alle opportunità offerte nell'ambito degli appalti allo scopo di fornire alle imprese informazioni facilmente accessibili.

Scambi e concorrenza

L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni in materia di concorrenza riguardanti le norme sulla concorrenza e la loro osservanza e dovrebbe contenere discipline in materia di antitrust e fusioni, applicabili a tutte le imprese. L'accordo dovrebbe comprendere principi generali di applicazione, fra cui trasparenza, non discriminazione, correttezza procedurale e garanzia di legalità.

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni solide e vincolanti in materia di sovvenzioni, in linea con le norme e i principi dell'UE sugli aiuti di Stato. Dovrebbe altresì comportare disposizioni vincolanti sulle imprese di Stato, i monopoli riconosciuti e le imprese cui sono attribuiti diritti o privilegi speciali per far sì che non creino distorsioni della concorrenza né ostacoli agli scambi e agli investimenti diretti all'estero.

Piccole e medie imprese

L'accordo dovrebbe contenere un capitolo specifico dedicato alle PMI, allo scopo di garantire che le piccole e medie imprese possano sfruttare appieno le opportunità commerciali da esso offerte, tra l'altro aumentando il livello di consapevolezza di tali imprese e migliorando il loro accesso a informazioni sulle opportunità di scambi e investimenti, nonché a informazioni utili sulle norme, regolamentazioni e procedure connesse all'esercizio dell'attività, compreso sugli appalti pubblici.

Commercio e sviluppo sostenibile

L'accordo comprende disposizioni riguardanti gli aspetti in campo del lavoro e ambientale del commercio e dello sviluppo sostenibile pertinenti nel contesto del commercio e degli investimenti diretti all'estero. Dovrebbe promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dovrebbe contenere disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'efficace applicazione dei principi e delle norme pertinenti convenuti a livello internazionale, comprese le norme basilari del lavoro e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e gli accordi multilaterali in ambito ambientale, inclusi quelli connessi ai cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi, le iniziative multilaterali relative all'attenuazione dei cambiamenti climatici, quali quelle dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). L'accordo dovrebbe comprendere l'impegno di ciascuna parte a compiere sforzi continui e sostenuti ai fini della ratifica di una convenzione fondamentale dell'ILO: ossia la convenzione sull'età minima (C138).

L'accordo dovrebbe riaffermare il diritto delle parti a regolamentare i settori dell'ambiente e del lavoro, in maniera coerente con i loro obblighi internazionali e incoraggiando livelli di protezione elevati, anche tenendo conto delle opzioni più vantaggiose sotto il profilo ambientale. Dovrebbe ribadire il rispetto del principio di precauzione. Dovrebbe comprendere disposizioni finalizzate ad assicurare che non siano allentati i livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente allo scopo di incoraggiare il commercio e gli investimenti diretti all'estero. A tal fine dovrebbe essere incluso un impegno a non derogare alle norme interne in materia di lavoro e ambiente o a non omettere di farle osservare.

L'accordo dovrebbe promuovere un maggiore contributo del commercio e degli investimenti diretti all'estero allo sviluppo sostenibile, anche attraverso l'agevolazione degli scambi di beni e servizi rispettosi del clima e dell'ambiente e la promozione di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese, tenuto conto di strumenti riconosciuti a livello internazionale e incoraggiando le parti a conformarsi alle prassi internazionali, ivi compresi gli orientamenti dell'OCSE e quelli specifici per settore.

L'accordo dovrebbe inoltre contenere impegni di promozione degli scambi di risorse naturali legittimamente ottenute e gestite in modo sostenibile, in particolare in relazione alla biodiversità, alla fauna e alla flora, all'ecosistema acquatico, ai prodotti forestali e alla pesca, e comprendere pertinenti strumenti e prassi internazionali. Dovrebbe altresì promuovere gli scambi che incentivano lo sviluppo caratterizzato da basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni appropriate ad assicurare un'attuazione e un monitoraggio efficaci di tali disposizioni, come anche un meccanismo destinato a far fronte e a risolvere eventuali controversie tra le parti, e assicurare la partecipazione della società civile, anche tramite consultazioni periodiche e attività di comunicazione.

Energia e materie prime

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in merito agli aspetti dell'energia e delle materie prime inerenti al commercio e agli investimenti diretti all'estero. L'accordo dovrebbe mirare a garantire un contesto imprenditoriale aperto, trasparente, non discriminatorio e prevedibile e a limitare le pratiche anticoncorrenziali in tale settore, la prospezione-produzione e l'accesso all'infrastruttura. Dovrebbe prevedere l'elaborazione di norme specifiche per la prospezione, la concessione di licenze di prospezione e produzione, oltre a norme specifiche per l'accesso al mercato, norme sulla non discriminazione per l'accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione, nonché disposizioni sulle energie rinnovabili. L'accordo dovrebbe comprendere anche norme dirette a sostenere e a promuovere ulteriormente il commercio e gli investimenti diretti all'estero nel settore delle energie rinnovabili. L'accordo dovrebbe altresì promuovere la collaborazione nei settori summenzionati. L'accordo dovrebbe mirare a promuovere lo sviluppo di un'economia sostenibile e sicura a basse emissioni di carbonio, ad esempio mediante investimenti nelle energie rinnovabili e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico.

Trasparenza delle normative

L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni in materia di:

- pubblicazione, anche rendendo pubbliche misure di applicazione generale, in maniera non discriminatoria e con la concessione di un tempo ragionevole per fornire osservazioni sulle proposte di misure di applicazione generale;
- domande e punti di contatto, prevedendo meccanismi per rispondere alle domande delle parti interessate in merito alle misure proposte o in essere;

- procedimenti amministrativi basati sulla legge, o a norma di legge, intesi ad assicurare che le informazioni circa l'operazione di misure di applicazione generale siano disponibili alle persone interessate e sia concessa una ragionevole possibilità a quanti sono interessati da un procedimento di presentare osservazioni prima che sia adottata una misura amministrativa definitiva;
- appropriate opportunità di riesame e di ricorso contro una misura amministrativa nei settori oggetto dell'accordo;
- promozione di norme di qualità e di buone prassi amministrative.

Cooperazione in ambito normativo

L'accordo dovrebbe comprendere discipline trasversali in merito alla trasparenza e alla coerenza in ambito normativo ai fini dell'elaborazione, dell'adozione e dell'applicazione di normative efficienti, con un buon rapporto costi-benefici e più compatibili, in modo da agevolare il commercio.

L'accordo dovrebbe includere disposizioni finalizzate a promuovere gli scambi di informazioni, a favorire il ricorso a buone pratiche normative e ad accrescere la cooperazione in ambito normativo, tenendo conto dei principi e degli obiettivi generali dell'accordo, in particolare la trasparenza e il diritto di regolamentare.

A tal fine, oltre all'inclusione di disposizioni sulla cooperazione normativa volontaria tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le pertinenti controparti australiane in talune aree specifiche non comprese nel quadro attuale, dovrebbero essere presi in considerazione meccanismi idonei a individuare ostacoli potenziali da affrontare attraverso la cooperazione in ambito normativo.

Disposizioni istituzionali e finali

Tra l'accordo e l'accordo quadro dovrebbe essere stabilito un chiaro legame istituzionale e giuridico. Ciò dovrebbe garantire la coerenza esterna, con riferimento in particolare all'esistenza, all'applicazione, alla sospensione e alla cessazione delle rispettive disposizioni.

L'accordo dovrebbe istituire uno specifico organismo di coordinamento incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo. Possono essere istituiti, se del caso, comitati o gruppi di lavoro per questioni specifiche che opereranno sotto l'egida dell'organismo di coordinamento.

La Commissione può presentare raccomandazioni al Consiglio in merito ad ulteriori direttive di negoziato, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3 del TFUE.

Risoluzione delle controversie e mediazione

L'accordo dovrebbe includere un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e vincolante, dotato di una procedura accelerata, in particolare per quanto concerne la composizione del collegio e lo svolgimento dei procedimenti. Il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrebbe essere trasparente e aperto e basarsi sull'esperienza maturata nell'ambito dell'OMC e di altri accordi di libero scambio. Dovrebbe prevedere la possibilità di consultazioni e un meccanismo di mediazione rapido e flessibile.

Eccezioni generali

L'accordo dovrebbe includere eccezioni generali, applicabili alle pertinenti parti dell'accordo, anche in materia di sicurezza, bilancia dei pagamenti, vigilanza prudenziale e tassazione, sulla base dei pertinenti articoli degli accordi dell'OMC.

Lingue facenti fede

L'accordo, che dovrebbe far ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrebbe includere una clausola linguistica al riguardo.

Altre questioni

L'accordo dovrebbe riconoscere l'importanza delle questioni inerenti alla protezione dei consumatori e sostenere un'efficace tutela dei consumatori.

Previa analisi della Commissione e previa consultazione del comitato per la politica del commercio e in conformità ai trattati dell'UE, l'accordo potrebbe includere ulteriori disposizioni inerenti alle relazioni economiche e commerciali nel caso in cui, nel corso dei negoziati, fosse espresso un interesse reciproco in tal senso.

DECLASSIFIED